



**IL TRIBUNALE DI  
MODENA**

**Sezione III**

Procedure concorsuali Crisi Insolvenza

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Emilia Salvatore - Presidente

dott. Carlo Bianconi - Giudice delegato

dott.ssa Camilla Ovi - Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

**letto** il ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione depositato *ex art. 142 L. Fall.* da

compiutamente generalizzato in ricorso, assistito e rappresentato dall'Avv. Rolandino Guidotti, in riferimento alla procedura fallimentare n. 33/2017 Reg. Fall.;

**rilevato** che risultano perfezionate le notifiche del ricorso e del decreto di convocazione per l'udienza camerale ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, come previsto dall'art. 143 L. Fall. integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 30.5.2008;

**esaminata** la documentazione acquisita, con particolare riferimento al fascicolo della procedura fallimentare e agli atti ivi contenuti;

**rilevato** che il fallimento risulta chiuso con decreto del 26.01.2022 e che il ricorso sia tempestivo, dunque, ammissibile;

**rilevato** che risulta depositato il parere del Curatore e che non essendo stato costituito il Comitato dei creditori non è stato possibile acquisire il relativo parere; osservato che, dal parere del Curatore, si ricava che il ricorrente ha collaborato e non ha ritardato lo svolgimento della procedura;

**ritenuto** che, pertanto, risultino soddisfatte le condizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 del comma 1 dell'art. 142 L. Fall.; che, con riferimento alla condizione di cui al n. 5 del comma 1 dell'art. 142 L. Fall., dagli atti del fascicolo del fallimento e, in particolare, dalla relazione *ex art. 33 comma 1 L. Fall.* non emergono condotte rilevanti al fine di escludere il beneficio; che, con

riferimento alla condizione di cui al n. 6 comma 1 dell'art. 142 L. Fall., dal certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti non emergono elementi ostativi;

**rilevato** che non risulta che il ricorrente abbia beneficiato, nei dieci anni precedenti alla richiesta, di altra esdebitazione;

**considerato** che l'art. 142 comma 2 L. Fall., nell'individuare una circostanza impeditiva alla concessione del beneficio, fa riferimento al fatto che *“non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”*;

**osservato** che la disposizione in parola non è riproposta nell'ambito della disciplina dell'istituto inserita nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; e che, in generale, il Legislatore (cfr. art. 14-terdecies L. 3/2012, in vigore dal 25.12.2020), pare oggi essere mosso ed ispirato da chiaro *favor* per l'istituto in parola, fermo l'approfondito vaglio sulla *“meritevolezza”*, in senso ampio, del debitore;

**ricordato** in ogni caso, *de jure condito*, che la Suprema Corte, nell'affrontare a Sezioni Unite la dibattuta questione relativa all'interpretazione del vigente art. 142, comma 2, l.f., ha, con la Sentenza n. 24214 del 2011 (e successive plurime conformi), stabilito che il principale elemento, cui riferirsi per valutare se applicare l'istituto dell'esdebitazione, consiste nella valutazione, da parte del Giudice di merito, del comportamento del soggetto fallito, in rapporto alla *“consistenza dell'attivo acquisito, delle somme complessivamente erogate ai creditori e del grado di soddisfazione di ciascuno di essi”*;

**ritenuto**, in tal senso e alla luce della ricostruzione dell'istituto da parte delle Sezioni Unite citate, che il Tribunale debba compiere una valutazione complessiva dell'insolvenza dell'imprenditore anche con riguardo ai comportamenti tenuti dallo stesso prima della dichiarazione di fallimento, perché è innegabile che la ratio della norma in commento è di riconoscere il beneficio a chi abbia salvato dalla crisi una parte del patrimonio da destinare alla soddisfazione dei creditori;

**rilevato** che, nel caso di specie, la percentuale complessiva di soddisfacimento qualerapporto tra l'attivo distribuibile ai creditori della società risulta pari al 2,58% circa;

**ritenuto** che tali criteri generali consentano di modulare il requisito di cui



dichiarazione di fallimento in proprio.

**considerata** la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e la soddisfazione parziale, in misura pari al 5,046% dei crediti ammessi con privilegio ex artt.2751 bis n.1 c.c., come da riparto finale esecutivo;

**ritenuto** che, alla luce di quanto precede, la domanda può in definitiva trovare accoglimento, con integrale compensazione delle spese di lite – in relazione all’atto di opposizione di Agenzia delle Entrate – attesa la novità della questione (in relazione al nuovo assetto normativo del CCII rispetto alla esdebitazione);

P.Q.M.

Visti gli artt. 142 e segg. l.fall.;

**dichiara** inesigibili, con le esclusioni di cui al comma 3 dell’art. 142 L. Fall., nei confronti di \_\_\_\_\_ i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente in relazione al fallimento di

(fall. n. 33/2017 Reg. Fall. Tribunale di Modena);

**compensa** integralmente le spese di lite;

**manda** alla cancelleria per le comunicazioni di legge. Modena, Camera di Consiglio del 07.12.2022

Il Giudice estensore

dott. Carlo Bianconi

Il Presidente  
dott.ssa Emilia Salvatore